

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Rag. Luca Capotosti



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Nella Veca

*Nella Veca*

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Luca Capotosti



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Mondin Noemi

*Mondin Noemi*



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì 01 SET 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Nella Veca

*Nella Veca*



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE



## COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma, 54 - 28897 Valstrona

Tel.: 0323/87117 - Fax: 0323/87265

e-mail: [municipio@comune.valstrona.vb.it](mailto:municipio@comune.valstrona.vb.it) - e-mail PEC: [comune.valstrona@legalmail.it](mailto:comune.valstrona@legalmail.it)

[www.comune.valstrona.vb.it](http://www.comune.valstrona.vb.it)

- ORIGINALE
- COPIA

N. 32

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.N.L. PER L'UTILIZZO DEL TECNICO COMUNALE DI VALSTRONA DA PARTE DEI COMUNI DI GERMAGNO, LOREGLIA, MASSIOLA E UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno alle ore 21.38 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	
RAINOLDI IVAN	Vicesindaco	X	
STRAMBO SARA	Assessore	X	
TOTALI		3	

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, rag. Luca Capotosti, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione CC n. 13 del 13.07.2011 era stata stipulata una convenzione per il servizio tecnico associato di edilizia pubblica e privata, con delega alla gestione del servizio alla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona ( ora Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne);

- che l'art. 7 della convenzione stabilisce in 10 (dieci) anni la durata della stessa, rinnovabile per ulteriori anni 10 a seguito di specifiche deliberazioni degli Enti partecipanti", per cui la gestione associata verrà in scadenza il 30 giugno 2021 ";

- che il tecnico comunale di Valstrona, Responsabile del Servizio tecnico associato per la parte Lavori Pubblici, in data 16.01.2021 aveva già rappresentato ai tutti i Sindaci della Valle Strona la non disponibilità a continuare il suo incarico alla scadenza della convenzione, considerato il fatto che non era stato affiancato da altro personale tecnico, a fronte di sempre maggiori incombenze burocratiche;

### RICHIAMATO:

- l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, il quale, al di là ed in aggiunta delle forme associative di cui al D. Lgs. 267/2000, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli Enti Locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

- la dichiarazione congiunta Nr. 10 allegata al C.C.N.L. del 22.01.2004 che recita "la disciplina complessiva dell'art. 14 sopra richiamato intende offrire agli interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo ed in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro";

DATO ATTO che le amministrazioni dei Comuni di Valstrona Germagno, Loreggia, Massiola e Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, hanno concordato, nel corso degli incontri svoltisi, di utilizzare la fattispecie amministrativa, dell'art. 14 del C.C.N.L. sopraindicato, fino alla scadenza del 30 settembre 2021, al fine di ultimare i procedimenti in essere;

### PRECISATO che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del C.C.N.L. in argomento, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

- pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. Di approvare la convenzione ex art. 14 CCNL 22 gennaio 2004 e s.m.i., regolante i rapporti fra il Comune di Valstrona, Germagno, Loreggia, Massiola e Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne per il tecnico comunale arch. Recupero Alessandro da utilizzare in modo parziale da parte degli Enti suddetti, della durata di mesi 3 (tre), con scadenza al 30 settembre 2021, composta n. 13 articoli ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di procedere ad eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 9 della convenzione, nel caso di esigenze funzionali od operative, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi degli Enti;
3. Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Germagno, Loreggia, Massiola e Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne per i successivi adempimenti di competenza;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di garantire l'erogazione dei servizi tecnici all'utenza, in mancanza di personale tecnico nelle dotazioni organiche degli Enti sopradescritti.

**COMUNE DI VALSTRONA**  
**COMUNE DI GERMAGNO, LOREGLIA, MASSIOLA E**  
**UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE**

Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritta il 22 gennaio 2004 e s.m.i.

Il giorno trenta del mese di giugno 2021, presso la sede del Comune di Valstrona:

- il Sig. Capotosti Rag. Luca, Sindaco pro - tempore del Comune di Valstrona e Presidente dell'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne;
- il sig. Vittoni Fabrizio, Sindaco pro - tempore del Comune di Germagno;
- il Sig. De Maria Stefano, Sindaco pro - tempore del Comune di Loreglia
- il Sig. AlBertini Renzo, Sindaco pro - tempore del Comune di Massiola

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Comune di Valstrona ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Autonomie Locali, del tecnico comunale del Comune di Valstrona da parte dei Comuni di Germagno, Loreglia, Massiola e Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne;

- con deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali i Comuni in appresso indicati:

- Germagno: GC nr \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Loreglia: GC nr \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Massiola: GC nr \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne: GU nr \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

hanno approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Autonomie Locali, del tecnico comunale del Comune di Valstrona;

tanto premesso sottoscrivono, nell'interesse degli Enti rappresentati, la seguente convenzione.

**Art. 1 - Oggetto, finalità e profili generali di riferimento**

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo a tempo parziale del Tecnico comunale arch. Alessandro Recupero da parte dei Comuni di Germagno, Loreglia, Massiola e Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, per un periodo di mesi 3 (tre) dal 1° luglio al 30 settembre 2021, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza e, qualora necessario, al di fuori del normale orario di servizio, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Con detta utilizzazione si consegue un vantaggio complessivo in termini di razionalizzazione.

Al personale utilizzato in base alla Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritta il 22 gennaio 2004 e s.m.i.

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il Comune di Valstrona acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale, né come comando, da parte dei Comuni sopraelencati e dell'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, del tecnico comunale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

#### **Art. 2 - Individuazione del personale utilizzato**

Il Comune di Valstrona individua il personale disponibile da utilizzare in modo parziale da parte dei Comuni sopraelencati e dell'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, previa autorizzazione formale da parte del Segretario Generale, in quanto il lavoratore interessato occupa posto apicale nell'Ente sulla base delle indicazioni dell'Ente utilizzatore, inerenti specializzazioni e profili professionali, come di seguito specificato:

- caratterizzazione professionale;
- specificazione operativa.

L'utilizzo di detto personale distaccato in base alla presente convenzione avviene, comunque, sulla base di formale espressione di consenso, antecedente all'inizio del periodo di utilizzo, da parte del lavoratore interessato, il quale ha, in effetti, già manifestato il proprio assenso.

#### **Art. 3 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata dal 1° luglio al 30 settembre 2021.

Ciascun Ente potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso.

E' sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

#### **Art. 4 - Tempi di utilizzo del personale**

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso i Comuni sottoelencati e dell'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne e, quindi, il tempo di utilizzo da parte di tali Enti è così suddiviso:

- ✚ Loreglia Nr. 6 ore settimanali
- ✚ Massiola Nr. 6 ore settimanali
- ✚ Germagno Nr. 3 ore settimanali
- ✚ Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne Nr. 3 ore settimanali

da effettuarsi come da orari stabiliti tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Al dipendente si applica, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

Il dipendente godrà della Retribuzione di Posizione, se goduta, in misura pari a quella attualmente percepita presso l'Ente di provenienza.

La retribuzione di risultato sarà pari al 15% della retribuzione di posizione.

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, il dipendente utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso da quanto sopra stabilito, in accordo (e su autorizzazione) con il Segretario Generale del proprio Ente.

#### **Art. 5 - Gestione del personale utilizzato**

Il rapporto di lavoro del citato dipendente del Comune di Valstrona, ivi compresa la disciplina relativa ad eventuali progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'Ente di provenienza (Comune di Valstrona), titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Loreglia, Ente di utilizzazione.

Il Comune di Loreglia utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico programma, definito in base al temperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Valstrona, con le seguenti modalità:

- a) impiego delle lavoratrici nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle loro specializzazioni / qualificazioni professionali;
- b) impiego delle lavoratrici con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro.

Le parti organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

In ogni caso, il Comune di Loreglia richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Valstrona per qualsiasi iniziativa, concernente detto dipendente, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Valstrona ogni informazione inerente in personale di che trattasi.

#### **Art. 6 - Oneri finanziari e riparto**

Gli Enti convenzionati commisurano le prestazioni lavorative del personale in argomento in modo parziale, cioè durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, in Nr. 36 ore settimanali complessive, dal lunedì al venerdì e si accollano l'onere finanziario relativo, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono secondo le seguenti percentuali:

- Comune di Valstrona: 50 % della retribuzione lorda, per Nr. 18 ore settimanali;
- Comune di Loreglia: 17% della retribuzione lorda, per Nr. 6 ore settimanali.
- Comune di Massiola: 17% della retribuzione lorda, per Nr. 6 ore settimanali
- Comune di Germagno: 8% della retribuzione lorda, per Nr. 3 ore settimanali
- Unione Montana : 8% della retribuzione lorda, per Nr. 3 ore settimanali

Gli oneri finanziari (trattamento economico e le indennità ricorrenti), nonché i relativi costi assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali riferiti al dipendente utilizzato sono i seguenti:

- a) costo del personale comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio;
- b) costi generali connessi alla gestione del personale utilizzato.

Al dipendente utilizzato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

Gli Enti utilizzatori rimborseranno al Comune di provenienza, entro la prima decade del trimestre successivo alla prestazione resa e, comunque, non oltre quindici giorni dalla trasmissione del rendiconto delle spese anticipate da parte del Comune di provenienza, gli oneri conseguenti al servizio ordinario reso dal dipendente in argomento presso il suddetti Enti utilizzatori.

Corrisponderanno, invece, direttamente al predetto interessato quanto dovutogli a titolo di rimborso delle spese sostenute e di compensi per salario accessorio, con contestuale obbligo di comunicazione dettagliata al Comune di provenienza.

#### **Art. 7 - Verifiche inerenti la Convenzione**

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa. Le verifiche ineriscono, in particolare, le modalità di gestione del personale utilizzato.

#### **Art. 8 - Revisioni e possibili estensioni temporali della Convenzione**

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

#### **Art. 9 - Eventuali modifiche della Convenzione**

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o, comunque, modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei due Enti.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa od organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 3 e 4.

#### **Art. 10 - Inadempimenti**

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente od incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente od incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

#### **Art. 11 - Risoluzione della Convenzione**

La presente Convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) qualora il Comune utilizzatore utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o, comunque, in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;
- b) quando il Comune di provenienza contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso il Comune utilizzatore o, comunque, ostacolandone, senza fondate ragioni, l'attività presso l'Ente utilizzatore;
- c) quanto il Comune utilizzatore non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- d) quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo / rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

**Art. 12 - Modalità di risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo si procederà a risoluzione della Convenzione.

**Art. 13 - Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione, qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico degli Enti Locali sopra costituiti in parti eguali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Valstrona, lì

Per il Comune di Germagno \_\_\_\_\_

Per il Comune di Loreglia \_\_\_\_\_

Per il Comune di Massiola \_\_\_\_\_

Per il Comune di Valstrona \_\_\_\_\_

Per l'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne \_\_\_\_\_

